

**REGIONE SICILIANA**  
**ARNAS CIVICO - DI CRISTINA – BENFRATELLI IN CONSORZIO CON L'ASP DI TRAPANI**

SCHEMA DI CONVENZIONE

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO  
**DEL SERVIZIO DI CASSA**  
PERIODO 1° GENNAIO 2012 – 31 DICEMBRE 2014

CONVENZIONE PER LA GESTIONE  
DEL SERVIZIO DI CASSA

\*\*\*\*\*

**T R A**

l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Civico, G. Di Cristina e Benfratelli con sede in Palermo, piazza N.Leotta n.4 Partita I.V.A. n. 05841770828, in persona del Dott. \_\_\_\_\_, nato a .....il \_\_\_\_\_, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma quale Direttore Generale dell'ARNAS e l'ASP di Trapani (di seguito denominate, per brevità, "Aziende"), con sede in Trapani, via Mazzini n.1, Partita I.V.A. n. 02363280815, in persona del Dott. \_\_\_\_\_, nato a .....il \_\_\_\_\_, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma quale Direttore Generale dell'ASP di Trapani

**E**

l'Istituto di Credito \_\_\_\_\_ (di seguito denominato, per brevità, "Cassiere"), con Sede Sociale e Direzione Generale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, C.F. e Partita I.V.A. n. \_\_\_\_\_, in persona del Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_/\_\_/19\_\_, il quale interviene, stipula ed agisce in qualità di \_\_\_\_\_

**PREMESSO**

- che con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_/\_\_/....., esecutiva ai sensi di legge, è stato aggiudicato al Cassiere il servizio in oggetto;
- che le parti, come sopra costituite

**CONVENGONO E STIPULANO**

**ART. 1**

**SCOPO, MATERIA E LIMITI DELLA CONVENZIONE**

Le *Aziende* affidano al *Cassiere* il proprio Servizio di Cassa – da svolgersi in conformità alle disposizioni di legge nazionali e regionali e secondo le norme della Tesoreria Unica (L. 720/84 e successivi decreti attuativi) – per la durata indicata al successivo art. 2. Tale servizio consiste in:

- operazioni di riscossione e di pagamento a valere sulle contabilità speciali – parte corrente e conto capitale – fruttifere o infruttifere aperte a nome delle *Aziende* presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Palermo e presso il Servizio di Cassa Regionale;
- custodia e amministrazione dei titoli e valori in deposito;
- esecuzione di ogni altro servizio bancario occorrente e/o richiesto per legge.

Il *Cassiere* si obbliga all'esercizio in base all'autorizzazione del competente organo di vigilanza e dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. Tesoro del 05.05.1981 e del D. Lgs n. 385/94, per l'assunzione del servizio di Cassa dell'*Azienda*, nonché di essere dotato di struttura

tecnico organizzativa idonea a garantire la regolare esecuzione del servizio medesimo su tutto il territorio di competenza delle *Aziende*.

L'esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l'onere del "non riscosso per riscosso" e senza l'obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del *Cassiere* il quale non è tenuto ad intimare atti o richieste o ad impegnare, comunque, la propria responsabilità nelle riscossioni, restando sempre a cura delle *Aziende* ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l'incasso.

Di comune accordo tra le parti potranno essere in ogni momento apportati i perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.

## **ART. 2 DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione avrà durata triennale con decorrenza 01.01.2012. Alla scadenza il *Cassiere* sarà comunque tenuto, su richiesta delle *Aziende*, all'espletamento del servizio fino alla nomina del nuovo *Cassiere*, fermi tutti i patti e condizioni precedenti.

Le parti convengono di rivedere, durante il predetto periodo e di comune accordo, la presente convenzione, qualora intervengano modifiche organizzative o fatti, anche esterni, con riflessi sulla gestione del servizio cassa.

## **ART. 3 ESERCIZIO ECONOMICO**

L'esercizio economico delle *Aziende* inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il trasferimento, ai soli fini contabili, del fondo cassa residuale al 31 dicembre sarà riportato in apposita voce della situazione di Cassa del nuovo esercizio.

## **ART. 4 BILANCI AZIENDALI**

Per la particolare natura del servizio il *Cassiere* rimane estraneo al Bilancio di Esercizio delle *Aziende* a cui competono gli adempimenti previsti dalla legge, ivi compresi quelli attinenti alla comunicazione delle informazioni periodiche riguardanti i flussi di cassa.

## **ART. 5 RISCOSSIONI**

Il *Cassiere* si obbliga a riscuotere qualsiasi somma di spettanza delle *Aziende* per mezzo della propria rete operativa di sportelli esistenti in ambito provinciale e, ove non presenti, di sportelli appartenenti ad Istituti di Credito corrispondenti, senza spese o commissioni per il versante.

Le somme riscosse saranno registrate nel conto di Cassa lo stesso giorno dell'effettuazione delle operazioni d'incasso, con annotazione se trattasi di somme "fruttifere" ovvero "infruttifere".

Per ciascuna riscossione sarà rilasciata, a cura del *Cassiere*, quietanza liberatoria, numerata progressivamente per esercizio economico, compilata con procedura meccanizzata o da staccarsi da apposito bollettario.

L'incasso delle entrate è effettuato per mezzo di "ordini di riscossione" compilati dalle *Aziende* e numerati progressivamente. Detti ordini possono essere singoli o cumulativi (se del caso, questi ultimi saranno accompagnati da elenchi esplicativi recanti l'annotazione "allegato all'ordine di riscossione n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_").

Il *Cassiere*, comunque, si obbliga a ricevere qualsiasi somma che a qualsiasi titolo i terzi intendessero versare a favore delle *Aziende*, rilasciandone quietanza contenente l'annotazione "salvo conferma per accettazione da parte delle Aziende".

Le somme come sopra riscosse senza reversale verranno attribuite alla contabilità speciale fruttifera se dagli elementi in possesso del *Cassiere* risulti evidente che le stesse rientrano fra quelle previste dall'art. 1 del D.M. 26.07.1985.

Il *Cassiere* si obbliga a dare notizia giornaliera di tali incassi per l'emissione dei conseguenti ordini di riscossione.

Il *Cassiere*, per gli eventuali conti correnti postali aperti a nome delle *Aziende*, si obbliga a:

1. "domiciliare" presso i propri sportelli la modulistica che il competente **Centro Compartimentale Servizi Bancoposta** trasmette a fronte dei versamenti ricevuti (estratti-conto mensili, certificati d'allibramento, ecc.);
2. richiedere al competente Centro Compartimentale Servizi Bancoposta la modulistica necessaria alle *Aziende* (es. modulistica per versamenti da parte di terzi);
3. prelevare, giornalmente e in tempo reale, le somme versate da terzi, dandone comunicazione alle *Aziende* per l'emissione dei conseguenti ordini di riscossione.

Le spese relative all'acquisto della modulistica ed alle operazioni di prelevamento in tempo reale, di cui ai superiori punti n. 2 e n. 3, restano a carico del *Cassiere*.

Tutti gli ordinativi estinti saranno restituiti alle *Aziende* a corredo del rendiconto mensile di cassa.

**L'istituto di credito deve dichiarare l'obbligo di impegnarsi ad attuare, su richiesta dell'ARNAS e/o dell'ASP di Trapani e con modalità da concordare, la riscossione dei ticket a valere sulle prestazioni sanitarie mediante l'utilizzo di apparecchiature POS e/o altre attrezzature, abilitate alla riscossione tramite carte bancomat o carte di credito, da ubicare all'interno dei vari presidi ospedalieri. Lo stesso incasso potrebbe essere, inoltre, attuato informaticamente con modalità diverse, anche presso punti vendita o esercizi commerciali convenzionati.**

## **ART. 6 PAGAMENTI**

I pagamenti verranno disposti dalle *Aziende* sulla base degli ordini di pagamento numerati progressivamente, individuali o collettivi, e saranno eseguiti dal *Cassiere* su piazza, con le modalità indicate dalle *Aziende* sui titoli, e saranno contabilizzati nel rendiconto mensile di cassa.

I mandati di pagamento relativi all'utilizzo di somme con vincolo di destinazione dovranno recare dichiarazione in tal senso per consentire il prelievo dall'apposita contabilità speciale.

Gli ordinativi, esclusi quelli da esitare con quietanza diretta, dovranno essere messi in pagamento non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di consegna al *Cassiere*, fatta salva la naturale giacenza delle ventiquattro ore.

Nel caso di pagamenti da effettuare con "**valuta fissa a favore del beneficiario**", i titoli dovranno essere trasmessi al *Cassiere* almeno tre giorni lavorativi prima della valuta assegnata, comprendente, detto termine, la naturale giacenza delle ventiquattro ore. In particolare, per quanto riguarda il pagamento di emolumenti al personale dipendente, il *Cassiere* s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari.

Il *Cassiere* è responsabile della regolarità dei pagamenti eseguiti.

Gli avvisi di pagamento, predisposti dalle *Aziende* ed allegati agli ordinativi, saranno trasmessi ai beneficiari direttamente dal *Cassiere* entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione.

Il *Cassiere* contabilizzerà gli ordinativi sul conto di cassa lo stesso giorno del pagamento che dovrà essere sempre annotato sui titoli, unitamente alla quietanza del creditore.

Il *Cassiere* non dovrà dare corso ad ordinativi che dovessero risultare incompleti, o sui quali vi siano abrasioni, cancellature o discordanza tra importo in cifre ed in lettere.

Eventuali correzioni da apportare ai titoli di pagamento e riscossione dovranno essere convalidati dalle stesse persone preposte alla loro sottoscrizione.

Gli ordinativi estinti saranno restituiti alle *Aziende* a corredo del rendiconto mensile di cassa.

Le *Aziende* potranno richiedere – quale modalità agevolativa richiesta dai creditori delle *Aziende* indicandolo sull'ordinativo di pagamento – che lo stesso venga fatto mediante accredito del

relativo importo sul conto corrente intrattenuto dal beneficiario presso l'Istituto di credito stesso oppure con bonifico bancario presso l'Istituto di credito corrispondente, o con assegni circolari o con assegni bancari non trasferibili, nonché sul conto corrente postale o con assegni di conto corrente postale, pagamenti per cassa allo sportello. In questi casi sarà sufficiente che il *Cassiere* annoti sull'ordinativo di pagamento gli estremi concernenti l'operazione di pagamento e nel caso di versamenti a mezzo di servizi postali dovrà allegare agli ordinativi di pagamento i documenti rilasciati dall'Amministrazione postale.

Le spese per le modalità agevolative di pagamento sono a carico dei beneficiari dei pagamenti, ad eccezione dei pagamenti inerenti le retribuzioni – ivi compresi i versamenti conto terzi – i compensi ed i rimborsi spese del personale dipendente, dei medici, del Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo nonché dei componenti del Collegio Sindacale e del Nucleo di Valutazione dell'*Azienda*, per i quali nessun addebito andrà fatto né ai beneficiari né all'*Azienda*. Saranno, inoltre, esclusi da qualsiasi addebito i pagamenti effettuati alle altre Aziende Sanitarie, alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 165/2001, ai soggetti di cui alla Legge 210/92, ai dializzati, ai trapiantati ed in genere tutti i rimborsi di spese/indennizzi.

L'azienda preciserà sul mandato se le commissioni e le spese relative ai pagamenti agevolati devono essere poste a carico dell'*Azienda* stessa.

In difetto di tale precisazione le spese e le commissioni, ove applicabili, dovranno intendersi a carico del beneficiario.

Per le predette tipologie di pagamenti da effettuare con "valuta fissa a favore del beneficiario", i titoli dovranno essere trasmessi al *Cassiere* almeno tre giorni lavorativi prima della valuta assegnata, comprendente, detto termine, la naturale giacenza delle ventiquattro ore. In particolare, per quanto riguarda il pagamento di emolumenti al personale dipendente, il *Cassiere* s'impegna ad effettuare gli accrediti indicati nei ruoli con valuta unica per tutti i beneficiari, a prescindere dalle modalità di pagamento (assegni circolari non trasferibili).

Inoltre, il *Cassiere* è tenuto, anche in assenza del relativo mandato di pagamento, dietro comunicazione scritta delle persone specificatamente autorizzate dall'*Azienda*, ad effettuare i pagamenti derivanti da spese ricorrenti quali:

- 1) competenze straordinarie spettanti al personale dipendente, nonché al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario;
- 2) contributi sociali e oneri fiscali, sanzioni, ecc..

I relativi mandati saranno emessi dalle *Aziende* entro i successivi 15 giorni.

## **ART. 7 FIRMA DEI TITOLI**

Gli ordinativi di riscossione, gli ordinativi di pagamento ed ogni altro documento contabile, dovranno recare la firma del Direttore Generale e/o del Dirigente del Settore Economico Finanziario in carica o dei sostituti all'uopo individuati .

## **ART. 8 COMUNICAZIONE FIRME AUTOGRAFE**

Il Direttore Generale comunica al *Cassiere* le generalità delle persone da lui autorizzate alle firme e di cui al precedente art. 7, corredando la comunicazione degli originali di firma per esteso ed in breve.

## **ART. 9 TRASMISSIONE TITOLI**

I titoli, sia di entrata che di spesa, saranno trasmessi al *Cassiere* a cura del Settore Economico Finanziario con distinta di accompagnamento numerata progressivamente e in duplice esemplare, uno dei quali sarà restituito per ricevuta.

**ART. 10**  
**COMUNICAZIONI DEL CASSIERE E CHIUSURA CONTI**

Il *Cassiere* farà pervenire alle *Aziende* le seguenti comunicazioni mediante invio di apposita documentazione:

- a) giornalmente, su apposito modulo in duplice esemplare, di cui uno per ricevuta, l'elenco delle riscossioni e pagamenti con l'evidenziazione della residua disponibilità generale di cassa;
- b) l'elenco giornaliero delle riscossioni e pagamenti in conto "sospeso";
- c) al termine di ogni mese, elenco delle reversali e mandati non ancora operati;
- d) alla fine di ogni trimestre, la situazione riepilogativa di cassa distinta per riscossioni e pagamenti, ai fini delle verifiche di cassa e della rendicontazione periodica prevista dalla normativa vigente, nonché estratto conto scalare con il calcolo degli interessi maturati;
- e) annualmente, il conto della gestione di cassa chiuso al **31 dicembre** dell'anno di riferimento, da inviare entro e non oltre il **31 gennaio** dell'anno successivo a quello cui si riferisce il conto medesimo. Per la trasmissione informatizzata dei dati contabili di cui sopra, il *Cassiere* si obbliga di fornire alle *Aziende* apposito collegamento informatico dotato di software interoperativo, con onere a proprio carico.

**ART. 11**  
**SCRITTURE CONTABILI DEL CASSIERE**

Il *Cassiere* ha l'obbligo di tenere giornalmente e custodire, con l'ausilio di sistemi informatizzati, le seguenti scritture:

- a) i conti dei movimenti di cassa (giornale di cassa);
- b) il registro giornaliero di carico dei titoli di entrata e di spesa con annotazione degli stessi secondo l'ordine di ricevimento da parte delle *Aziende*;
- c) il bollettario delle riscossioni.

**ART.12**  
**Informazioni relative alla gestione di cassa**

L'Istituto tesoriere, ai sensi dell'art.28 legge 27 dicembre 2002, comma 161, articolo unico, legge 23 dicembre 2005, n.266, decreto Ministero dell' Economia e delle Finanze n.0011776 del 5 marzo 2007, e successive modificazioni ed integrazioni, dovrà trasmettere telematicamente i flussi di cassa dell'azienda al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (S.I.O.P.E) gestito della Banca d'Italia secondo le regole di colloquio tesorieri –Banca d'Italia norme.

**ART. 13**  
**RACCORDO RECIPROCO DELLE CONTABILITÀ**

Mensilmente, o comunque su specifica richiesta delle *Aziende*, il *Cassiere* procederà al raccordo della propria contabilità con quella delle *Aziende*.

Copia del quadro di raccordo, corredato dell'elenco dei sospesi e dei titoli inestinti, sarà inviato alle *Aziende* che, previo controllo, ne darà concordanza o ne segnalerà le discordanze eventualmente rilevate, entro il termine di trenta giorni.

**ART. 14**  
**ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CASSA**

Per l'espletamento del servizio, il *Cassiere* dovrà avvalersi principalmente di uno sportello il più possibile vicino alla sede legale delle *Aziende* o all'interno del presidio stesso ove l'azienda mette a disposizione idonei locali.

Il personale e le attrezzature messe a disposizione per l'espletamento del servizio, dovranno garantirne regolarità e celerità d'esecuzione. Esso dovrà essere disimpegnato nei giorni lavorativi e negli orari di sportello vigenti per gli Istituti di Credito.

## **ART. 15 CONTI GIUDIZIALI DEL CASSIERE**

E' fatto obbligo al *Cassiere* di presentare alle *Aziende* il conto unico giudiziale annuale della gestione delle entrate e delle spese con le modalità e nei termini stabiliti dal R.D. 23.05.1992 n. 827.

Per gli adempimenti di cui al presente articolo il *Cassiere* dovrà comunque tener conto delle innovazioni introdotte con la contabilità economico-patrimoniale e, pertanto, produrre – ai sensi della normativa vigente – analogo documento per le opportune verifiche.

## **ART.16 CONDIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E DELLE ANTICIPAZIONI**

Il servizio di Cassa, regolamentato ai sensi del presente accordo, è reso a titolo gratuito, senza alcun onere per le *Aziende*. In particolare, non è previsto il rimborso di qualunque spesa per: tenuta conto, telegrafica, telefonica e simili; utilizzo di stampati, registri e bollettari; commissioni per il pagamento di spese obbligatorie (contributi, erario, ecc.) e pagamento delle utenze tramite sportello bancario; commissioni per l'eventuale utilizzo di anticipazioni di cassa (ad es. commissione massima scopertura); commissione per l'utilizzo di servizi informatici e/o di connessione telematica (ad es. servizi informativi e/o di trasmissione di flussi e disposizioni di incasso e pagamento; per l'attivazione e gestione di sistemi per la riscossione elettronica degli incassi tramite carte bancomat o carte di credito; ecc.. Il *Cassiere*, per lo svolgimento del servizio affidatogli, si obbliga a corrispondere alle *Aziende* un **compenso annuo di € 50.000,00 in favore dell'ARNAS e di € \_\_\_\_\_ in favore dell'ASP di Trapani** . Il *Cassiere* si obbliga, in caso di carenza di disponibilità liquide, a concedere alle *Aziende* anticipazioni di cassa, commisurate ai fabbisogni finanziari più immediati, purché non superiori al limite massimo di quattro dodicesimi della quota annua assegnata a titolo di Fondo Sanitario Nazionale e Regionale ai sensi della L.R. 5/98, art. 16 e s.m.i.. (Si precisa che l'ARNAS necessita di un'anticipazione di cassa annuale presuntivamente pari a circa € 90.000.000,00 e l'ASP pari a circa € 200.000.000,00).

In dette anticipazioni il *Cassiere* applicherà un tasso debitore pari al.....sul tasso Euribor.

Dette anticipazioni, che saranno erogate con immediatezza a semplice richiesta del Direttore Generale, o dal soggetto a tal fine delegato, saranno gestite in appositi conti correnti bancari, nei quali il *Cassiere* renderà disponibile alle *Aziende* l'ammontare delle esposizioni concesse.

I suddetti conti correnti saranno gestiti senza spese.

Le somme pagate dal *Cassiere* saranno contabilizzate sui predetti conti correnti con valuta dello stesso giorno delle operazioni.

Le somme riscosse dal *Cassiere* saranno portate a deconto delle anticipazioni concesse, con valuta dello stesso giorno dell'operazione di incasso, a valere quale ripristino della linea di credito concessa.

Per i giroconti che non comportano movimento di denaro il *Cassiere* applicherà la valuta compensata.

Il *Cassiere* trimestralmente dovrà dare evidenziazione, nell'estratto conto, degli interessi maturati sulle anticipazioni – e che gli stessi non costituiscono capitalizzazione ai fini del calcolo degli interessi successivi –per i quali provvederà all'addebito automatico alla contabilità speciale intestata alle *Aziende*.

Quest'ultima provvederà ad emettere il relativo ordinativo a copertura contabile. In caso di cessazione del servizio di Cassa, il *Cassiere* subentrante dovrà obbligarsi al ripiano delle anticipazioni eventualmente ancora in essere.

**L'istituto di credito aggiudicatario è tenuto, inoltre, a corrispondere un tasso creditore pari a uno spread dello 0.5% sull'Euribor pro tempore vigente .**

**ART. 17  
CONDIZIONI PER LE OPERAZIONI IN CONTO CORRENTE**

I rapporti di conto corrente che potranno essere accesi dalle *Aziende* al fine di gestire i fondi economici e/o per i funzionari delegati, dovranno essere completamente gratuiti per le *Aziende* e senza possibilità di scoperto di conto corrente.

Il *Cassiere* rinuncerà alla pretesa di qualsiasi compenso non previsto espressamente dalla presente convenzione, anche se rientrante negli accordi interbancari.

**ART. 18  
AMMINISTRAZIONE DEI TITOLI E VALORI IN DEPOSITO**

Il *Cassiere* assumerà in custodia ed amministrazione i titoli ed i valori delle *Aziende* a titolo gratuito in conformità anche a quanto previsto dalla Legge n. 289 del 19 giugno 1986 presso Banca d'Italia.

Alle condizioni suddette saranno, altresì, custoditi ed amministrati i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore delle *Aziende* con l'obbligo per il *Cassiere* di non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza ordine delle *Aziende* comunicato per iscritto e sottoscritto dalle persone autorizzate a firmare gli ordinativi.

I depositi in contanti saranno riferiti in apposito conto corrente fruttifero.

**ART.19  
CONDIZIONI SUPPLEMENTARI**

Il *Cassiere* sarà vincolato e tenuto a:

- a) realizzare con spese e dotazione software/hardware a totale carico del *Cassiere*, un collegamento di tipo "home banking" o "internet banking" per l'interscambio informatizzato ed automatico dei dati tra le *Aziende* ed il *Cassiere*. Il sistema dovrà consentire di consultare in tempo reale i saldi dei conti correnti, l'invio e la ricezione degli ordinativi di pagamento e di riscossione, il ricevimento dei riscontri di cassa sugli ordinativi incassati e pagati. Il tutto – qualora l'organizzazione delle *Aziende* lo consenta – anche con l'attivazione della firma elettronica (digitale qualificata);
- b) implementare la tecnologia ed attivare – previa autorizzazione delle *Aziende* – la trasmissione telematica della documentazione con sottoscrizione digitale dei mandati di pagamento, delle reversali di incasso, dei ruoli (dipendenti, convenzionati, ecc.);
- c) qualora le *Aziende* dovessero segnalare dei rilievi all'Istituto Tesoriere in ordine allo svolgimento del servizio, l'Istituto Tesoriere deve dare riscontro ai eventuali reclami entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

**ART. 20  
RESPONSABILITÀ DEL CASSIERE E COPERTURA ASSICURATIVA**

La Banca aggiudicataria è responsabile per gli infortuni e i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dei locali dell'ARNAS o dell'A.S.P., per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente servizio.

**ART. 21  
SICUREZZA SUL LAVORO**

Pur escludendo la presenza di rischi da interferenza l'istituto bancario dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

## **ART. 22 - NORME INTEGRATIVE**

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

## **ART.23-DOMICILIO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, le Aziende e il Cassiere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, di seguito indicate:

- Arnas : piazza N. Leotta n. 4 Palermo
- ASP Trapani: via Mazzini n.1, Trapani
- Cassiere: Banca \_\_\_\_\_ -

In caso di contestazione nella interpretazione e nella applicazione del presente capitolato le eventuali controversie saranno rimesse alla decisione di un Collegio Arbitrale, a norma degli artt. 806 e seguenti del Codice Procedura Civile, composto da un rappresentante per ciascuna parte contraente e da un presidente scelto d'intesa tra i due rappresentanti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo o di Trapani .

## **ART. 24-PRIVACY**

L'impresa aggiudicataria è tenuta a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

## **ART. 25-FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti durante l'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo o di Trapani.

## **ART. 26-PENALI**

Se non saranno realizzate dal Cassiere le condizioni concordate nei modi e nei termini stabiliti nella convenzione succitata e nell'offerta per la gestione del servizio di Cassa, sarà applicata allo stesso una penale come sotto specificato:

nella ipotesi di reiterate inadempienze formalmente segnalate al Cassiere, ma tali da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, le Aziende in ragione della gravità del disservizio subito hanno la facoltà di applicare una penale pecuniaria forfettaria di 500,00, salvo il diritto al risarcimento del danno sofferto.

## **ART. 27 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto alla Banca aggiudicataria di cedere totalmente o parzialmente a terzi i contratti d'appalto che essa stipulerà con l'Azienda committente, senza il consenso preventivo della stessa.



## **ART. 28**

### **CESSIONE D'AZIENDA O DEL RAMO - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE SOCIETARIA**

A norma dell'art. 2558 C.C., è ammesso il subentro dell'impresa cessionaria a quella cedente nella posizione di partecipazione alla procedura concorsuale, ai sensi e per gli effetti del contratto di cessione. Il subentro è condizionato alla verifica del possesso, in capo al subentrante, dei requisiti soggettivi ed oggettivi (consistenza economica ed affidabilità tecnica) necessari per contrarre con le Aziende.

## **ART. 29 – SUBAPPALTO**

È fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare totalmente o parzialmente a terzi l'appalto. La violazione di tale obbligo comporta l'immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

## **ART. 30 RECESSO**

L'ARNAS si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di recedere in qualunque momento dalla presente convenzione dando congruo preavviso, di almeno trenta giorni, mediante invio di raccomandata a.r. all'Istituto di Credito incaricato del servizio.

## **ART. 31 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il Cassiere è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria:

- per frode, grave negligenza e/o di contravvenzione degli obblighi contrattuali;
- qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state notificate formali contestazioni di notevole gravità;
- in caso di subappalto del servizio.

## **ART. 32 SPESE DI STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del punto 3 all. A) del DPR 26.10.1972 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 31.

## **ART. 33 DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per tutti gli obblighi e le formalità che potranno incombere alle parti, qui non previsti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia.

**Il Direttore Generale dell'ARNAS di Palermo**

**Il Direttore Generale dell'ASP di Trapani**

**Il rappresentante legale dell'Istituto di Credito affidatario del servizio**

**Sottoscrizione in ogni pagina per espressa accettazione del contenuto dello schema di convenzione**